



# COMUNE DI SAN TEODORO

## PROVINCIA di SASSARI

SINDACO

Ordinanza N. 32 del 19/08/2020

**Oggetto:** Regolamentazione delle attività musicali all'interno e all'esterno dei pubblici esercizi

### IL SINDACO

**Richiamata** la propria precedente Ordinanza n. 22 del 12.07.2016, con la quale sono stati disciplinati gli orari per lo svolgimento delle attività di diffusione musicale nei pubblici esercizi;

**Vista** la Legge Regionale n° 5 del 18.05.2006, secondo cui le autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande abilitano all'effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali, ad esclusione dei trattenimenti danzanti, purché l'esercizio dell'attività si svolga nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in materia di inquinamento acustico;

**Atteso** quindi che la detta norma consente l'effettuazione complementaria e sussidiaria di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone, dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento;

**Ravvisata** la necessità di procedere alla determinazione e regolamentazione delle esecuzioni musicali in detti locali pubblici nei quali l'attività si manifesta a mezzo concertini, piano-bar e simili, organizzati nel rispetto della norma sopra richiamata e dunque al solo scopo di attirare la clientela, senza che venga richiesto alcun compenso per l'audizione, sia sotto forma di biglietto di ingresso che di aumento del prezzo della consumazione, in assenza di pubblicità e senza la predisposizione di apposite sale e/o mezzi di contenimento e stazionamento del pubblico, ovvero senza la trasformazione in attività di pubblico spettacolo;

**Constatato** che la maggior parte dei locali in argomento, nel periodo estivo in ragione della forte vocazione turistica del territorio comunale, effettua i trattenimenti anche attraverso la diffusione della musica in spazi esterni agli stessi locali, sia con fonti fisse che mobili; pubblici esercizi che sono ubicati prevalentemente in area urbana ad alta densità abitativa sia residenziale che turistica;

**Considerato** che le attività di intrattenimento, laddove esercitate all'aperto, ovvero laddove comportanti emissioni sonore all'esterno dei locali e protratte oltre certi limiti orari, possono contribuire ad inasprire le problematiche di disturbo per il riposo dei residenti e più in generale della quiete pubblica;

**Ritenuto** pertanto necessario procedere a disciplinare lo svolgimento delle attività rumorose sia all'interno dei locali ove hanno sede i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sia nelle aree esterne, soprattutto nei mesi estivi, allo scopo di conciliare le esigenze di quiete e riposo dei residenti con la necessità di vitalizzare il paese attraverso l'intrattenimento e l'animazione;

**Ritenuto** opportuno, altresì, disciplinare alla stregua dei richiamati pubblici esercizi, anche la diffusione di musica all'esterno delle strutture ricettive sia alberghiere che extra-alberghiere;

**Atteso** che, l'attività di piccolo trattenimento svolta da parte di pubblici esercizi e circoli privati debba essere svolta nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia di emissioni sonore e di inquinamento acustico, al fine di salvaguardare il riposo e la salute delle persone;

**Richiamati** gli articoli 50 e 54 del Testo Unico della Legge sull'Ordinamento degli Enti Locali, di cui al D. Lgs. N° 267/2000 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge n° 241/1990;

**Visto** l'art. 9 del T.U.L.P.S. ove si dispone che l'autorità può imporre prescrizioni per motivi di pubblico interesse;

**Vista** la legge quadro sull'inquinamento acustico n. 447 del 26.10.1995 e ss. mm. ii., in particolare l'art. 6 e l'art. 10, comma terzo;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 1991, come modificato dal D.P.C.M. 14.11.1997, avente per oggetto “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16.04.1999, n° 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo, e nei pubblici esercizi”, e ss.mm.ii.;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 62/9 del 14 11.2008 “Direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale e disposizioni in materia di acustica ambientale”;

**Richiamata** la L.R. 18 Maggio 2006, n. 5 recante “Disciplina generale delle attività commerciali” e successive modificazioni ed integrazioni;

**Vista** la Legge n° 689/1981 e ss.mm.ii.;

**Visto** IL D.P.R. N° 227/2011;

**Visto** il Piano di Classificazione Acustica comunale, approvato definitivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 55 del 19.12.2008 ai sensi dell'art. 6 della legge n° 447/1995 ed in conformità alle Direttive regionali;

## **DISPONE**

Per le motivazioni e le ragioni giuridiche in narrativa espresse:

- 1) E' fatto obbligo in capo ai titolari e/o gestori di pubblici esercizi che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora, sia fissa che mobile, di attenersi ed adeguarsi ai limiti imposti dal Piano di Classificazione Acustica del Comune di San Teodoro;
- 2) Per i suddetti impianti il titolare e/o gestore, ai fini dello svolgimento del trattenimento musicale o comunque per qualsiasi emissione sonora, sia interna che esterna, **dovrà munirsi di apposita relazione tecnica, a firma di un Tecnico competente in Acustica Ambientale** (ai sensi della Legge 447/95) che attesti il rispetto, da parte dell'attività, dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia.

## **ORDINA**

### **• Difusione musica:**

Per i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti/Bar/Caffetterie ect..) e per le strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, l'orario entro il quale possono essere svolte le attività complementari di diffusione della musica dal vivo e/o con dispositivi di impianti costituiti da moduli a sé stanti (ad esempio: gli impianti che utilizzano amplificatori distaccati o posti a distanza dell'impianto che origina il suono o la musica - voce amplificata di disc-jockey o vocalist ect...) sia fissi che mobili, non può protrarsi, sia all'interno che all'esterno dei locali, oltre le ore 01,00, durante l'intero anno.

L'effettuazione e la diffusione della musica attraverso televisione e/o apparecchi radio che hanno, al loro interno, i dispositivi di amplificazione e riproduzione di suoni e voci, esclusivamente all'interno dei locali, potrà essere effettuata fino all'orario previsto per la chiusura tenendo al minimo il volume oltre gli orari indicati al punto precedente, ma non potrà essere percepita all'esterno dei locali, né negli ambienti abitativi, in modo che non vi sia disturbo alla pubblica quiete e al normale riposo dei cittadini.

## **DEROGHE SPECIALI**

Nell'interesse pubblico e tenuto conto delle esigenze e delle consuetudini locali, potranno essere concesse dal Sindaco, eccezionalmente, autorizzazioni di deroga ai limiti fissati dalla fascia oraria massima stabilita in occasione di ricorrenze o di altre festività e per manifestazioni locali.

### **• Spettacoli/intrattenimenti musicali:**

**A)** di consentire, lo svolgimento di intrattenimenti all'aperto e all'esterno dei pubblici esercizi tramite l'utilizzo di strumenti musicali, impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge;

**B)** di subordinare le attività di cui al punto A) alla preventiva Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA) all'Ufficio Polizia Amministrativa, entro 5 giorni dall'evento/i, con l'indicazione delle date di svolgimento. I gestori, dopo la verifica degli impianti utilizzati, qualora risulti che l'impianto non è in grado di superare il limite di rumorosità di emissione e immissione stabilito dalla normativa vigente, redigono apposita dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n° 445/2000. Tale documento è allegato alla Segnalazione Certificata Inizio Attività (SCIA). L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività non è necessaria solo qualora l'attività di intrattenimento sarebbe meramente collaterale e accessoria ("secondaria" e "servente") all'attività di somministrazione di cibi e bevande (da ultimo TAR Salerno 143/2020) ;

**C) le emissioni sonore dovranno rispettare i seguenti orari: dalle ore 20,00 e termine entro le ore 01,00 del giorno successivo.**

## SANZIONI

Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile supera i valori limite di emissione e di immissione sonora (assoluti o differenziali) previsti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 516,46 a € 5.146,57, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della Legge 447/1995.

Per le altre violazioni, a seconda della fattispecie violata, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 35 della Legge Regionale 18.5.2006, n°5, e dalla Legge 26 Ottobre 1995, n. 447, art. 10, comma 3, fatta salva la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti.

In caso di 2^ o più violazioni nel corso dello stesso anno solare (1° gennaio/31 dicembre), il Sindaco può disporre la limitazione o l'inibizione dell'attività di diffusione di musica.

Si applicano i principi e le procedure della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'ordinanza sindacale n. 22 del 12.07.2016 con l'adozione del presente provvedimento deve intendersi revocata.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di San Teodoro ed alla stessa verrà garantita la più ampia pubblicità.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

Il Sindaco

San Teodoro, 19/08/2020

Dott. MANNIRONI DOMENICO ALBERTO